CAMERA DEI DEPUTATI N. 4010

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTI, BALLARDINI, ZUCALLI, GUERRINI GIORGIO, REGGIANI, DI PRIMIO

Presentata il 21 aprile 1967

Riconoscimento del diritto di quiescenza agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessano dal servizio per dimissioni volontarie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il quinto comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, prevede la perdita del trattamento di quiescenza, ed ogni altro conseguente diritto, da parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessano dal servizio a seguito di dimissioni volontarie.

Tale norma è in contrasto con quanto stabilisce l'articolo 36 della Costituzione nella parte in cui sancisce il diritto del lavoratore alla retribuzione la quale, nel vigente ordine costituzionale, rappresenta una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione.

Detta norma, inoltre, non appare compatibile con i principî ispiratori dell'articolo 36 della Costituzione, la quale garantisce al lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro o alla cessazione del rapporto stesso, una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e non fa dipendere la perdita del diritto al trattamento di quiescenza dal fatto che il titolare di esso abbia presentato le dimissioni.

La pensione, qualunque sia la sua natura, è, senz'altro, considerata come una retribuzione differita che forma oggetto della particolare garanzia che l'articolo 36, in relazione anche al disposto dell'articolo 1 della Costituzione, predispone al fine di assicurare, al lavoratore ed alla sua famiglia, una esistenza libera e dignitosa.

Inoltre, come la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sentenza del 22 giugno 1963, n. 105) la pensione assolve un ruolo previdenziale, nel senso che essa è diretta a garantire al lavoratore un'entrata periodica, destinata a fronteggiare i bisogni della vita nel periodo successivo la cessazione del rapporto di lavoro.

Tale aspetto previdenziale del trattamento pensionistico è oggetto di particolare protezione da parte dell'articolo 38, secondo comma, che garantisce ai lavoratori un vero e proprio diritto soggettivo al riguardo.

La norma in questione, oltre che contrastare con l'articolo 36 della Costituzione, contrasta pure con l'articolo 3 della stessa Costituzione, creando una disparità di trattamento tra gli impiegati civili, i militari, i salariati dello Stato ed altri lavoratori. Infatti, l'articolo 43 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, fa perdere il diritto al trattamento di quiescenza soltanto ai militari e a tutti coloro che interrompono un rapporto di lavoro con lo Stato, con gli enti pubblici o con un privato. Ora, poiché il trattamento di quiescenza non muta natura a seconda che debba essere corrisposto dallo Stato, da un ente pubblico o da un soggetto privato, e poiché la retribuzione

corrisposta ai pubblici dipendenti (quali gli ufficiali in servizio permanente effettivo) non ha carattere dissimile, nella sostanza, da quella corrisposta ai lavoratori privati o dipendenti da enti pubblici, non vi è dubbio che l'articolo 43 comporti una violazione del principio di eguaglianza. Ma, a quanto è stato sopra riferito, va aggiunto che lo Stato sottopone i propri dipendenti (e tra questi anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo), per tutto il periodo in cui esiste il rapporto di lavoro, a ritenuta mensile di denaro destinato alla costituzione del fondo di pensione, Ora, negando ai suddetti dipendenti ufficiali la pensione, lo Stato viene ad incamerare dette somme di denaro che appartengono ai dipendenti, procurando a sè un illecito arricchimento, ed ai dipendenti, un danno incalcolabile.

Recenti provvedimenti legislativi (ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la legge 8 giugno 1966, n. 424) hanno confermato la giusta tendenza ad attenuare il rigore delle norme preesistenti in materia.

L'invocato provvedimento di legge trova la sua giustificazione non solo nella incostituzionalità della norma di cui si chiede l'abrogazione ma anche nella giurisprudenza ormai costante che unanimemente concorda nell'affermare che al lavoratore pubblico o privato, alla cessazione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro, spetti un trattamento di quiescenza adeguato e proporzionato alla durata ed alla qualità del lavoro prestato. A tale criterio si ispira la sentenza n. 3 pronunziata dalla Corte costituzionale in data 7 gennaio 1966 (*Gazzetta ufficiale* del 15 gennaio 1966) che dichiara la illegittimità costituzionale di sette articoli di leggi diverse relativi al diniego del trattamento di quiescenza al personale dipendente da enti vari.

Per questi motivi, noi speriamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta incontri il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al quinto comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono soppresse le parole: « In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ».